

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1) Funzionamento e competenze del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le competenze sono stabilite dall'art.9 dello statuto.

ART.2) Consiglieri comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.
2. I doveri e la condizione giuridica dei Consiglieri comunali, i loro permessi e licenze nonché le indennità, sono stabiliti dagli art.78-79-82 del D.L. 18 agosto 2000 n°267.
3. Surrogazione e supplenza dei Consiglieri è regolata dall'Art.19 dello statuto.

ART.3) Durata in carica e composizione del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni ed è composto dal Sindaco e da sedici Consiglieri.

ART.4) Sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale.
2. Su richiesta della Giunta o di nove consiglieri, l'adunanza si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per motivi di inagibilità della stessa o quando, per la trattazione di specifici argomenti, si preveda una eccezionale presenza di cittadini alla seduta del Consiglio.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 5) Presidenza delle adunanze del Consiglio comunale.

1. Presidente delle adunanze del Consiglio comunale è il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale nel caso si sia provveduto a tale elezione come previsto dall'art.10 dello statuto.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

ART. 6) Validità delle sedute del Consiglio comunale.

1. La riunione del Consiglio comunale è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, oltre il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.
2. Non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;

- il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione di tributi;
 - i piani urbanistici e relative varianti;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dai Revisori dei conti;
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.

ART. 7) Deliberazioni del Consiglio comunale.

1. Si rimanda all'art.8 dello statuto

ART. 8) Sessioni e convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

1. L'articolazione e la convocazione del Consiglio comunale avviene secondo quanto disposto dall'art.10 comma 2 e 3 e dal'art.13 dello statuto.

ART. 9) Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.10
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

ART.10) Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Prima di passare all'esame degli argomenti di cui sopra, il Presidente dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, con eccezione del Segretario comunale.

ART.11) Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale.

1. Si rimanda all'art.12 dello statuto.

ART.12) Gruppi consiliari.

1. Secondo quanto previsto dall'art.20 dello statuto, i gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista. Nei casi in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando contestualmente il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
5. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

6. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e della designazione dei Capi gruppo.
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per scritto, al Segretario, da parte dei consiglieri interessati.

ART.13) Conferenza dei Capi gruppo.

1. La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza, sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Consigliere anziano. Alla riunione partecipano, se richiesti dal Sindaco, il Segretario comunale ed i funzionari comunali. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art.14.
5. La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capo gruppo.
6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando i partecipanti alla riunione rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capi gruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale a cura del segretario della riunione.

ART.14) Commissioni consiliari permanenti: costituzione, composizione e durata in carica.

- 1- Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
- 2- Le commissioni permanenti sono costituite da sei consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e che sono nominati dal Consiglio con votazione palese su designazione dei Capi gruppo.
- 3- In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 4- Nel caso di impedimento temporaneo o di necessità di maggiore competenza in materia, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.
- 5- Le commissioni consiliari permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
- 6- Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni.
- 7- Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1- Urbanistica- lavori pubblici- ambiente e assetto del territorio- igiene e sanità- viabilità- polizia municipale- agricoltura.

2- Bilancio- tributi- programmazione economica- personale- revisione regolamenti- servizi sociali- sport e cultura.

ART.15) Presidenza e convocazione delle commissioni.

- 1- Il Presidente ed il vice Presidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
- 2- L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione convocata dal Sindaco.
- 3- Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta ed al collegio dei revisori dei conti.
- 4- Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
- 5- La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dalla metà dei componenti la commissione. In tal caso, la riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- 6- Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione ed ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, di norma almeno quattro giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco, all'Assessore competente ed al Segretario comunale entro lo stesso termine.

ART.16) Funzionamento delle commissioni.

- 1- La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti la commissione.
- 2- Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
- 3- Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- 4- La documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale all'atto della convocazione a disposizione dei membri della commissione.

ART.17) Funzioni delle commissioni.

- 1- Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2- Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3- Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
- 4- Il Presidente può convocare le commissioni per discutere autonomamente su argomenti inerenti alle proprie competenze.

ART.18) Segreteria delle commissioni e verbalizzazione delle sedute.

- 1- Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato del Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, al Segretario comunale ed ai Capi gruppo, entro cinque giorni.
- 2- I verbali delle sedute sono sottoscritti da tutti i membri presenti alle riunioni.

ART.19) Incarichi di studio alle commissioni permanenti.

- 1- Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni consiliari permanenti incarico di studiare i piani ed i programmi di rilevanza straordinaria.
- 2- Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART.20) Commissioni speciali d'inchiesta.

- 1- Su proposta del Sindaco oppure su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od anche a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2- Il Consiglio comunale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, costituisce la commissione, ne definisce l'oggetto e l'ambito d'indagine ed il termine per concluderla. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento, adottato con votazione palese, viene designato anche il Presidente che dovrà appartenere al gruppo di opposizione come disposto dall'art. 16 dello statuto comunale.
- 3- La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4- Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei revisori dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati non possono rifiutarsi. Le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione.

ART.21) Diritti dei consiglieri comunali: proposte di deliberazioni ed emendamenti.

- 1- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 2- La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
- 3- I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

- 4- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro le 48 ore precedenti l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, esse possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
- 5- Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

ART.22) Attività ispettiva dei Consiglieri comunali: interrogazioni e mozioni.

- 1- I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2- Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono formulate per scritto e firmate dai proponenti.
- 3- Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art.43 del D.L. 18 agosto 2000 n°267. Nel caso in cui entro il termine suddetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate al Consiglio, nella prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
- 4- L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
- 5- Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
- 6- Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
- 7- La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART.23) Comportamento dei Consiglieri nelle adunanze.

- 1- Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico- amministrativi.
- 2- Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità della persona.

- 3- Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama formalmente.
- 4- Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in questione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Presidente può disporre l'allontanamento.
- 5- Indipendentemente dal richiamo il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.

ART.24) Ordine della discussione nelle adunanze.

- 1- I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
- 2- I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del consiglio.
- 3- I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 4- Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5- Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiami al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 6- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 7- Nessun intervento, quando sia contenute nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART.25) Ordine dei lavori: comunicazioni e interrogazioni.

- 1- All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
- 2- Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
- 3- Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4- Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
- 5- La trattativa delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
- 6- L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 7- L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
- 8- Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla

replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.

- 9- Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 10- Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano di elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura al consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro cinque giorni successivi all'adunanza.
- 11- Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- 12- Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni.
- 13- Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART.26) Discussione: norme generali e durata degli interventi.

- 1- Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritta all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta, è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
- 2- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Terminati gli interventi, la proposta viene messa in votazione.
- 3- Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte di cui la seconda per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Ciascun intervento dovrà essere contenuto nella durata massima di dieci minuti.
- 4- Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per una durata massima di dieci minuti ciascuno.
- 5- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
- 6- Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi.
- 7- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
- 8- I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

ART.27) Questione pregiudiziale o sospensiva.

- 1- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2- La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3- Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 28) Fatto personale.

- 1- Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2- Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3- Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
- 4- Qualora, nel corso della discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
- 5- La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

ART. 29) Verifica del numero legale.

- 1- In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2- Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente scioglie la seduta.

ART. 30) Votazioni: modalità generali.

- 1- L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
- 2- Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli n°31 e 32.
- 3- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Esse vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo n°33.
- 4- Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 31) Votazioni in forma palese.

- 1- Nelle votazioni in forma palese, i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2- Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando a votare, prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3- Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

- 4- I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro motivazione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione di voto o l'astensione.

ART.32) votazione per appello nominale.

- 1- Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o quando, in tal senso, si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti.
- 2- Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
- 3- Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART.33) Votazioni segrete.

- 1- La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede.
- 2- Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3- I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 4- Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 5- I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
- 6- Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

ART. 34) Esito delle votazioni.

- 1- Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
- 2- I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3- Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4- In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
- 5- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6- Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure " il Consiglio non ha approvato".

ART.35) Deliberazioni immediatamente eseguibili.

- 1- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
- 2- La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

ART. 36) Verbale delle adunanze: deposito, rettifiche, approvazione.

- 1- Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri secondo quanto disposto dall'art.13 comma 8 dello statuto comunale.
- 2- All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
- 3- Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4- Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

ART. 37) Comportamento del pubblico.

- 1- Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2- Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3- I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, spettano al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tale fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
- 4- La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5- Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
- 6- Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo che verrà esposta nello spazio della sala consiliare riservata al pubblico.

ART.38) Tumulto in aula.

- 1- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scoglie la seduta.

ART. 39) Interpretazione del regolamento.

- 1- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco.
- 2- Le eccezioni sollevate vengono portate in discussione nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione dell'eccezione ed il Consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 3- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e

risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

- 4- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.40) Entrata in vigore.

- 1- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la prevista pubblicazione all'albo comunale.
 - 2- Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
 - 3- Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del presente regolamento ai responsabili degli uffici e dei servizi.
-

INDICE

- Art. 1 - Funzionamento e competenze del Consiglio comunale
- Art. 2 - Consiglieri comunali
- Art. 3 - Durata in carica e composizione del Consiglio comunale
- Art. 4 - Sede delle adunanze
- Art. 5 - Presidenza delle adunanze del Consiglio comunale
- Art. 6 - Validità delle sedute del Consiglio comunale
- Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio comunale
- Art. 8 - Sessioni e convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
- Art. 9 - Adunanze pubbliche
- Art.10 - Adunanze segrete
- Art.11 - Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale
- Art.12 - Gruppi consiliari
- Art.13 - Conferenza dei Capi gruppo
- Art.14 - Commissioni consiliari permanenti: costituzione, composizione e durata in carica
- Art.15 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art.16 - Funzionamento delle commissioni
- Art.17 - Funzioni delle commissioni
- Art.18 - Segreteria delle commissioni e verbalizzazione delle sedute
- Art.19 - Incarichi di studio alle commissioni permanenti
- Art.20 - Commissioni speciali d'inchiesta
- Art.21 - Diritti dei Consiglieri comunali: proposte di deliberazioni ed emendamenti
- Art.22 - Attività ispettiva dei Consiglieri comunali: interrogazioni e mozioni
- Art.23 - Comportamento dei Consiglieri comunali nelle adunanze
- Art.24 - Ordine della discussione nelle adunanze
- Art.25 - Ordine dei lavori: comunicazioni e interrogazioni
- Art.26 - Discussione: norme generali e durata degli interventi
- Art.27 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art.28 - Fatto personale
- Art.29 - Verifica del numero legale
- Art.30 - Votazione: modalità generali
- Art.31 - Votazioni in forma palese
- Art.32 - Votazioni per appello nominale
- Art.33 - Votazioni segrete
- Art.34 - Esito delle votazioni
- Art.35 - deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.36 - Verbale delle adunanze: deposito, rettifiche, approvazione
- Art.37 - Comportamento del pubblico
- Art.38 - Tumulto in aula
- Art.39 - Interpretazione del regolamento
- Art.40 - Entrata in vigore